



Comune di Amalfi

Provincia di Salerno

www.comune.amalfi.sa.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL'ART. 92 DEL D.LGS. 12/04/2006 N. 163

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del Regolamento

Il presente *Regolamento* è adottato in attuazione dell'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss. mm. e i.

Il *Regolamento* ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del *fondo incentivante* previsto dal succitato articolo.

Il *fondo* è costituito in relazione alle prestazioni previste dal presente *Regolamento* qualora prestate, in tutto o in parte, dai tecnici e dal personale interno dell'Amministrazione.

Il *fondo*, altresì, non costituisce in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività di progettazione e pianificazione svolte dai tecnici e loro collaboratori dipendenti del Comune. Il suo scopo è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità, e perseguendo altresì l'obiettivo di riequilibrare il ricorso a professionisti esterni.

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della vigente normativa in materia; per *progetti preliminare, definitivo ed esecutivo* si intendono le prestazioni descritte rispettivamente all'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006.

Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra *progetto definitivo* e *progetto esecutivo*, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello *preliminare*. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del *Responsabile del Procedimento*, ai sensi del richiamato art. 93, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a € 100.000,00 e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazione o altri atti di assenso da parte di autorità o

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the bottom right.

amministrazioni esterne all'Ente; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge n. 1089/939, se rilasciata da un organo comunale delegato, e il parere di cui all'art. 220 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/934, sono considerati atti di assenso interni all'Amministrazione.

Per *atti di pianificazione generale* si intendono: il *Piano Regolatore Generale Comunale o Intercomunale e le sue revisioni, il Piano Urbano del Traffico e i suoi aggiornamenti.*

Per *atti di pianificazione esecutiva* si intendono: i Piani di lottizzazione d'ufficio, i Piani di recupero di iniziativa pubblica, i Piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i Piani particolareggiati, i Piani per insediamenti produttivi, i Piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 865/71 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a quest'ultimi.

Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente *Regolamento* tutte quelle previste dalle Leggi vigenti e relative ai lavori pubblici, compresi gli interventi di manutenzione di importo lavori superiori a € 51.645,69 lorde che comportino la predisposizione di elaborati tecnici, alle varianti ai progetti di lavori, agli atti di pianificazione e relative varianti.

Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del *fondo* incentivante

Per i progetti di lavori pubblici il *fondo* è calcolato come segue:

- nella misura del 2% dell'importo lordo dei lavori posto a base di gara per i progetti con importo fino a € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00);
- nella misura dell'1,3% dell'importo lordo dei lavori posto a base di gara per i progetti con importo superiore a € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00);
- nella misura dell'1% dell'importo lordo posto a base di gara per i progetti di manutenzione.

L'importo lordo dei lavori, posto a base di gara, è aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A..

Per gli atti di pianificazione il *fondo* è calcolato nella misura del 30% sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP., Direzione generale Urbanistica, dell'1.12.1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

Il *fondo* relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il *fondo* è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili ai tecnici responsabili della progettazione, ai sensi dell'art. 1.2 del presente *Regolamento*.

Le somme occorrenti per la costituzione del *fondo* sono prelevate sia dalle *quote* degli stanziamenti annuali, riservate a spese di progettazione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/06 ed assegnate ad apposita voce di bilancio, sia dai quadri economici delle opere finanziate.

L'importo costituente il *fondo incentivante* di cui al presente *Regolamento* confluirà nel *fondo incentivante la produttività* stanziato nel bilancio comunale, mantenendo carattere "vincolato" quale somma a specifica destinazione.

Tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, compresi quelli a carico del Comune, sono ricompresi nel *fondo* de quo.

Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro.

La composizione dei *nuclei o gruppi di lavoro* per l'espletamento della progettazione o dell'atto di pianificazione o della *direzione dei lavori* o del collaudo o dell'indagine geologica viene stabilita con determina da parte del *Responsabile del Procedimento*, secondo criteri determinati dai limiti di professionalità specifica nelle categorie di lavoro a cui il progetto si riferisce.

Le figure professionali ed operative da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali, della esecuzione dei lavori e del collaudo.

I criteri di scelta, da determinare progetto per progetto, possono essere indicativamente:

1. limiti di professionalità imposti dalla legge e dalla normativa vigente;
2. specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria dei lavori a cui il progetto si riferisce;
3. qualità ed entità dell'opera da progettare ed eseguire per la determinazione della consistenza dei gruppi;
4. necessità di assicurare un'equa ripartizione degli incarichi, di norma secondo il principio della rotazione.

La composizione del *nucleo di lavoro per la progettazione*, la *direzione dei lavori* e il collaudo o comunque interessato al progetto, sia in senso qualitativo che quantitativo sarà determinata dal *Responsabile Procedimento*, con opportuno ordine di servizio.

In detto *o.d.s.* verrà:

- precisata l'opera da progettare;
- precisato l'importo del costo dell'opera;
- fissato il tempo da assegnare al *nucleo di lavoro* per la consegna di tutti gli elaborati;
- fissata la penalità per ritardi, errori e/o omissioni da parte del *nucleo di lavoro* nominato, le cause di forza maggiore ammesse a discolpa e le modalità di richiesta e concessione di eventuali proroghe;
- individuati i singoli dipendenti con indicata la relativa qualifica funzionale, ed i progettisti;
- fissato il tempo per consegnare e ultimare i lavori;
- individuati i singoli dipendenti con indicata la relativa qualifica funzionale, ed i direttori dei lavori;
- fissato il tempo per consentire le operazioni di collaudo;
- individuati i singoli dipendenti con indicata la relativa qualifica funzionale, ed i collaudatori;
- ed, inoltre, verranno attribuite le *aliquote* per l'individuazione dei compensi.

Le *aliquote* potranno, eventualmente, essere modificate ed adeguate, proporzionalmente, sulla base dell'effettivo impegno delle varie figure professionali impiegate.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 – Ripartizione verticale

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below, some appearing to be initials like 'AM' and 'R'.

La ripartizione verticale del *fondo* per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico.

Per i lavori pubblici, nell'ambito di ciascun *gruppo di lavoro*, formalmente costituito nei modi di cui al presente *Regolamento*, la ripartizione fra le diverse *figure professionali* tiene conto, per quanto applicabili, dei criteri stabiliti dalla legge 2.3.1949, n. 143 "Approvazione tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti" e ss. mm. e i. nonché, eventualmente, da indicazioni dettate dai vari Ordini Professionali.

Per quanto concerne le *aliquote* di utilizzazione dell'*incentivo*, a prescindere dalla consistenza del *gruppo di lavoro*, viene prevista la seguente *tabella* indicante le percentuali relative a ciascuna figura professionale che tengono in particolare conto del grado di responsabilità connessa all'attività espletata.

FIGURE PROFESSIONALI	ALIQUOTE		
	A) prestazioni affidate all'interno	B) prestazioni affidate all'esterno economie del fondo	
1) Responsabile dell'U.T.C. area LL. PP. O <i>Responsabile del Procedimento:</i>	15%	30%	
2) a) Tecnici che hanno redatto il <i>progetto</i> , nell'ambito delle competenze connesse al proprio profilo professionale, assumendo la responsabilità della progettazione con la firma dei relativi elaborati (<i>progetto preliminare: 8%; progetto definitivo: 10%; progetto esecutivo: 12%</i>)	30%	12,0%	
b) Tecnici incaricati della <i>Direzione dei Lavori</i>	15%	6,0%	
c) Tecnici incaricati, ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, in materia di sicurezza: <i>Coordinatori nella fase di Progettazione:</i>	7%	2,5%	
d) Tecnici incaricati, ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, in materia di sicurezza: <i>Coordinatori nella fase di Esecuzione:</i>	8%	3,0%	
e) Personale incaricato del <i>collaudo tecnico-amministrativo:</i>	2%	1,0%	
f) Tecnici incaricati del <i>collaudo statico:</i>	1%	0,5%	
	somma voce 2):	63%	25%
3) Personale tecnico – amm.vo specificamente addetto a: - la redazione degli <i>schemi di contratto</i> ; - la redazione o verifica dei <i>capitolati speciali d'appalto</i> ; - la redazione o verifica dei <i>cronoprogramma</i> ; - la verifica e validazione dei <i>progetti</i> ; - la predisposizione dei <i>bandi</i> e dei <i>disciplinari di gara</i> ; - il rilascio degli attestati di <i>presa visione</i> dei luoghi	10%	20%	
4) Collaboratori: personale che collabora alla redazione degli atti tecnici e/o amministrativi, tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc., nell'ambito delle competenze del proprio			

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

profilo professionale	12%	25%
Sommano	100%	100%

Con riferimento alla suindicata *tabella* si evidenzia:

- le *quote percentuali* indicate nella colonna A) per le *figure professionali* 1), 3) e 4) sono inferiori alle corrispondenti della colonna B), tenuto conto della oggettiva circostanza che è più agevole lavorare sinergicamente col personale tecnico interno all'Amministrazione al quale, eventualmente, possono essere affidate le *attività professionali* indicate al punto 2);
- le *quote percentuali* indicate nella colonna B) per la *figura professionale* 2) costituiscono le *economie del fondo* in caso di affidamento all'esterno delle *attività professionali* indicate al punto 2).

La ripartizione sarà graduata dal *Responsabile del Procedimento*, tra i singoli *collaboratori* in relazione alla natura, tipologia e dimensione dell'opera e/o lavoro, nonché all'impegno ed alla qualificazione professionale necessaria; lo stesso *Responsabile del Procedimento*, potrà adeguare la ripartizione, delle *aliquote e/o subaliquote*, sulla base dell'effettivo apporto dei singoli sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

Le succitate *aliquote e/o subaliquote* saranno assegnate anche su incarichi svolti parzialmente e in proporzione a quanto prodotto.

Si chiarisce che, qualora per la particolarità o complessità del progetto non fosse possibile, nell'ambito dell'*Ufficio Tecnico Comunale*, reperire le necessarie specifiche professionalità, le *quote parti* della predetta somma (voce 2) corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno al *Comune*, costituiscono *economie del fondo*.

Per gli atti di pianificazione, la ripartizione del *fondo* viene effettuata dal *Responsabile Unico del Procedimento*, con il provvedimento di affidamento dell'incarico.

Lo stesso *Responsabile Unico del Procedimento*, sulla base dell'effettivo apporto dei singoli dipendenti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, potrà adeguare la ripartizione del *fondo* preventivamente effettuata.

Art. 2.2 – Ripartizione orizzontale

Nel caso più prestazioni professionali siano eseguite, per qualunque motivo, dallo stesso *tecnico*, le corrispondenti singole *quote* di competenza sono cumulate.

Qualora il *Responsabile Unico del Procedimento* coincida con il *progettista*, il *direttore dei lavori*, il *coordinatore della sicurezza*, e/o altra figura tecnica, le corrispondenti singole *quote* di competenza sono cumulate.

La quota del *fondo* spettante al *Responsabile unico del procedimento* è dovuta in ogni caso, anche qualora gli altri incarichi, di cui al presente *Regolamento*, siano affidati, in tutto o in parte, a professionisti esterni.

Art. 2.3 – Incarichi collegiali con professionisti esterni

Sono ammessi incarichi collegiali, congiuntamente, a tecnici dell'Amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri Enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di Legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di Enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria Amministrazione. In caso di incarico collegiale ai tecnici dipendenti sarà liquidato, in proporzione, l'*incentivo* previsto dal presente *Regolamento*; ai tecnici esterni sarà liquidato, in proporzione, il corrispettivo dovuto secondo le norme vigenti.

Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate a tecnici dell'Amministrazione da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'Ufficio Tecnico dell'Ente costituiscano segmenti determinati e definiti. In quest'ultimo caso per le prestazioni affidate ai tecnici dipendenti sarà liquidato l'*incentivo* previsto dal presente *Regolamento*. Per le prestazioni affidate a tecnici esterni sarà liquidato il corrispettivo dovuto secondo le norme vigenti.

Art. 2.4 – Incarichi collegiali con Uffici Tecnici di altri Enti

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente a tecnici dell'Amministrazione e ad uno o più tecnici di Uffici Tecnici di altre Amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una *convenzione* che si attiene ai principi del presente *Regolamento*, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai *Regolamenti* analoghi delle altre Amministrazioni.

Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale di Amalfi, il *fondo* di cui al presente *Regolamento*, da erogare anche al personale degli altri Enti, è interamente a carico della stessa Amministrazione Comunale.

Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la *convenzione* deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico dell'Amministrazione Comunale di Amalfi nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso dei beni strumentali o di materiali di consumo, di proprietà di quest'ultima, e utilizzati dai tecnici dell'Amministrazione per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI

Art. 3.1 – Termini per la liquidazione del *fondo* relativo alle *opere o lavori pubblici*

Gli importi relativi alle prestazioni sono liquidati, in relazione alle singole *quote*, nel seguente modo:

- a. per il *progetto preliminare* e il *progetto definitivo*, ad avvenuta approvazione del *progetto definitivo* o dell'*atto di programmazione* che recepisce o contiene il *progetto definitivo*;
- b. per il *progetto esecutivo*, ad avvenuta approvazione del *progetto* o dell'*atto di programmazione* che recepisce o contiene il *progetto esecutivo*;
- c. per il *coordinatore per la sicurezza* e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione di tutti gli atti necessari, in particolare del *piano di sicurezza* e del *fascicolo* di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 494/96, ad avvenuta approvazione del *progetto esecutivo* o dell'*atto di programmazione* che recepisce o contiene il *progetto esecutivo*;
- d. per il *coordinatore per la sicurezza* e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 494/96, ad avvenuta approvazione del *collaudo*; sono ammessi acconti nel limite massimo del 95% dell'*incentivo* complessivo dovuto, in relazione all'avanzamento dei lavori;
- e. per la *direzione dei lavori* e la *contabilità* dei medesimi, ad avvenuta approvazione del *collaudo*; sono ammessi acconti nel limite massimo del 95% dell'*incentivo* complessivo dovuto, in relazione all'avanzamento dei lavori;
- f. per il *collaudo*, ad avvenuta approvazione del medesimo certificato. Nel caso di collaudo in corso d'opera sono ammessi acconti nel limite massimo dell'85% dell'*incentivo* complessivo dovuto, in relazione all'avanzamento dei lavori;

- g. per il *Responsabile Unico del Procedimento* il 25% dell'*incentivo* complessivo dovuto ad avvenuta approvazione del *progetto definitivo* dell'opera, il 25% dell'*incentivo* complessivo dovuto ad avvenuta approvazione del *progetto esecutivo*, la restante parte in proporzione all'avanzamento dell'opera, nel limite massimo del 95% dell'*incentivo* complessivo dovuto; il saldo ad avvenuta approvazione del certificato di *collaudo*;
- h. per il *personale tecnico-amm.vo* e per i *collaboratori* impegnati in ciascuna fase e/o prestazione prevista dal presente *Regolamento* la liquidazione dell'*incentivo* complessivo dovuto avverrà con le stesse modalità previste per la prestazione principale cui hanno concorso con la loro attività.

Qualora il *progetto definitivo* e quello *esecutivo* siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del *progetto esecutivo*.

Per i soli progetti di lavoro di importo stimato inferiore a € 100.000,00, la liquidazione è fatta in una unica soluzione ai sensi e nei termini di cui alla precedente lettera b) (*progetto esecutivo*).

Qualora uno dei soggetti destinatari dell'*incentivo* cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di *incentivo* di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del presente *Regolamento* con atto del *Responsabile unico del procedimento*, è liquidata, su richiesta dell'interessato, con determina dirigenziale, come previsto al successivo punto 6.2), nel rispetto delle normali procedure di legge.

Art. 3.2 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

Il *fondo* relativo alla redazione del *piano regolatore generale*, della sua *revisione* o *variante*, è liquidato nel seguente modo:

- a. per un quarto, ad avvenuta esecutività della delibera di adozione dell'*atto di pianificazione*;
- b. per metà, ad avvenuta esecutività della delibera comunale di controdeduzioni alle *osservazioni* ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'*atto di pianificazione*;
- c. per un quarto, ad avvenuta entrata in vigore dello *strumento urbanistico*.

Il *fondo* relativo alla redazione degli *atti di pianificazione esecutiva* è liquidato nel seguente modo:

- a. per metà, ad avvenuta esecutività della delibera di adozione dell'*atto di pianificazione*;
- b. per metà, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione dell'*atto di pianificazione*.

Per le *varianti* ai *piani regolatori* che non coinvolgono più del 10% del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alle *norme tecniche di attuazione*, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in un'unica soluzione ad avvenuta entrata in vigore dell'atto; lo stesso termine si applica ai *piani urbani del traffico*.

Per i *piani urbanistici attuativi* nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici, se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di *piano* con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di un abitante tecnico equivalente a 50 mq; nulla è dovuto per l'istruttoria delle controdeduzioni alle *osservazioni* e per gli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Art. 3.3 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

Qualora uno degli eventi di cui all'art. 3.1 non si verifichi, a causa di mutati orientamenti amministrativi o di qualsiasi altro impedimento, la liquidazione del *fondo*, in ragione di quanto prodotto dai tecnici, dal personale e dai collaboratori, è disposta, su motivata richiesta degli interessati, con apposito atto di liquidazione del *Segretario Generale*.

Qualora uno degli eventi di cui all'art. 3.1 non si verifichi, a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per Legge o di qualsiasi altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del *fondo*, la liquidazione è disposta su motivata richiesta degli interessati, con apposito atto di liquidazione del *Segretario Generale*.

Qualora i destinatari del *fondo* siano più di uno, il *Responsabile Unico del Procedimento*, nel trasmettere l'atto di liquidazione all'Ufficio di Ragioneria, indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di effettiva competenza.

Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio successivo alla maturazione, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 77 del 25.02.1995.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati

Gli *elaborati* sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Amministrazione che assumono la responsabilità professionale del *progetto* o dell'*atto di pianificazione*, individuati nell'atto di conferimento di cui all'art. 1.4 e che, secondo le norme del Diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del *progetto* o dell'*atto di pianificazione* medesimi.

Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di Amalfi – Ufficio LL.PP.", o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza.

Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati

Il *progetto* resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di Legge, di affidare ad altri soggetti i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato all'Ufficio Tecnico competente; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di quest'ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare ai propri tecnici i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i tecnici dell'Amministrazione devono attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari e/o richiesti dall'Amministrazione. Per quanto non diversamente disposto dal *Regolamento*, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti di autore.

Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

Sono estranee al *Regolamento* le prestazioni per:

- gli *studi* e le *analisi di fattibilità*, la formazione di elenchi o di *programmi annuali* o *pluriennali* di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
- la redazione dei *programmi pluriennali* di attuazione, in quanto non configurabili come *atti di pianificazione*.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 5.1 – Spese

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei *progetti* e dei *piani*, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione comunale; la fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei *progetti* e dei *piani* è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

Sono altresì a carico dell'Amministrazione comunale le spese:

- per l'esecuzione di prove, saggi su strutture e su impianti, sondaggi, analisi di laboratorio e attività connesse,

ancorché tali spese, nel caso dei soli *progetti*, a differenza di quelle di cui al comma precedente, dovranno essere previste tra le somme a disposizione dell'Amm.ne in apposita voce del *Quadro Economico*.

Il servizio Economato e gli altri Servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'Ufficio Tecnico competente e, per esso, il *Responsabile* dello stesso *Settore*, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi Servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

Con l'atto di conferimento di cui all'art. 1.4, o con l'indicazione nel piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 77/95, possono essere messi a disposizione preventivamente dei *fondi* sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al presente *Regolamento*.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto, per l'espletamento delle prestazioni, facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli Albi Professionali

Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi degli artt. 90, 91, 92 e 196 del D.Lgs. 163/06 o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli Ordinamenti Professionali, sono a carico dell'Amministrazione.

Sono altresì a carico dell'Amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti l'iscrizione agli Ordini e dovuti in forza di Legge, anche ad Organismi diversi, quali le

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, several smaller ones, and a signature at the bottom that appears to read "Angelo" or similar.

Casse Autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.

In ogni caso gli obblighi a carico dell'Amministrazione cessano qualora:

- il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
- il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
- il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
- per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.

Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

Gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza, sono regolati secondo quanto stabilito dall'art. 90 c. 5 del OD.Lgs. 163/06.

Per il conseguente impegno finanziario sarà costituito apposito *fondo* nel Bilancio Comunale e/o, ove possibile, nel *Quadro Economico* delle opere.

La polizza è obbligatoria solo per i *progetti esecutivi*, per la *direzione dei lavori* e per il *coordinamento della sicurezza*; i relativi massimali non possono essere superiori ad una quota percentuale dell'importo dei lavori da progettare e da porsi a base di gara così stabilita:

lavori di nuova costruzione	40%
lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente	50%
lavori di manutenzione straordinaria	20%
lavori stradali, di urbanizzazione e assimilati	30%
altri lavori	40%

In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza e alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il *Responsabile Unico del Procedimento*, il massimale, come sopra determinato, può essere aumentato fino al doppio.

In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purchè il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico facoltativo dell'Amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

L'assicurazione deve essere stipulata di norma per ogni singolo lavoro. L'Amministrazione può stipulare una polizza cumulativa o periodica o comune riguardante genericamente tutte le attività di *progettazione*, *direzione lavori*, *coordinamento per la sicurezza* relative affidate all'Ufficio Tecnico; tuttavia in questo caso il *Responsabile Unico del Procedimento* deve verificare, all'atto del conferimento del singolo incarico, che la stessa assicurazione, se già parzialmente attivata, sia comunque valida a garantire le coperture di cui ai commi precedenti

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 6.1 – Applicazione del *Regolamento* ai *fondi pregressi* e a quelli futuri

Qualora le *aliquote* di cui all'art. 3.1 del presente *Regolamento*, fossero aumentate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente *Regolamento*, questo

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le *aliquote* e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggiore misura dell'*incentivo*.

A far data dall'entrata in vigore della legge 216/95, per le attività svolte dai tecnici dell'Amministrazione così come individuate negli articoli precedenti, verranno applicati i criteri e le modalità di liquidazione dei compensi stabiliti nel presente *Regolamento*, anche per prestazioni parziali purchè in presenza di copertura finanziaria.

Le economie del *fondo*, cioè quelle somme non utilizzate per assenza di alcune figure professionali nell'ambito progettuale e di esecuzione vanno accantonate in apposito *fondo*, da utilizzarsi per garantire il compenso incentivante e gli oneri riflessi per quei progetti nei quali non era stata prevista l'istituzione del *fondo* stesso.

Art. 6.2 – Certificazione risultati, approvazioni e liquidazione compensi

Completate le varie fasi, di cui al precedente CAPO II del presente *Regolamento*, il *Responsabile Unico del Procedimento*, certifica il raggiungimento degli obiettivi. Verificato l'avvenuto raggiungimento dei termini di cui al precedente CAPO III, il *Responsabile dell'Ufficio Personale*, sottoscrive la determina, per il pagamento degli incentivi, con i criteri e le modalità di cui al presente *Regolamento*.

Analogamente si procederà per la liquidazione delle competenze relative agli *atti di pianificazione*.

Art. 6.3 – Entrata in vigore

Il presente *Regolamento* disciplina la ripartizione degli incentivi con riferimento a *progetti* o *atti di pianificazione* redigendi nonché a quelli non ancora ultimati né rendicontati contabilmente.

Il presente *Regolamento* entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.










